



Repertorio n. 9673

Raccolta n. 6698

Avv. MICHELE D'AMBROSIO
NOTAIO

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti venticinque

26 ottobre 2020 ore 19:25

In Pescara, Via Venezia n. 7

Davanti me Avv. Michele D'Ambrosio, notaio in Montesilvano, iscritto al Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara, è presente il signor:

- DI GIULIO Mario, nato a Tocco da Casauria (PE) il 23 novembre 1949 domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione di Volontariato **"RIBISCO ONLUS" IMPRESA SOCIALE**, con sede in Tocco da Casauria (PE), Via Tiburtina Valeria Km. 192, Codice Fiscale **91098700684**.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea della detta associazione convocata in questo giorno luogo e ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) - Adeguamento dello statuto sociale alle norme di cui al DLgs. 117 del 3 luglio 2017 mediante l'assunzione della qualifica di ETS sezione Organizzazione di Volontariato;

2) - Varie ed eventuali

A ciò aderendo io Notaio constato e prendo atto che preliminarmente i presenti procedono all'elezione del Presidente dell'Assemblea che viene nominato, con il voto unanime, nella persona del medesimo comparente, il quale dichiara che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a termini di statuto;
- la prima convocazione è andata deserta;
- è presente il Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione nella persona del medesimo comparente;
- sono presenti in proprio o per delega, le cui deleghe sono conservate agli atti dell'associazione, n. 12 (dodici) di cui 9 (nove) per delega associati su n. 12 (dodici) associati, tutti aventi diritto di voto, come da foglio presenze, che controfirmato dal comparente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;
- gli associati risultano iscritti all'associazione da almeno un anno e sono in regola con il versamento delle quote associative;
- ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- sono presenti i Consiglieri signor DI GIULIO Davide e il medesimo comparente quale Presidente del Consiglio Direttivo;
- pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ed è atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola ed espone i motivi per cui si rende necessaria ed obbligatoria l'adozione di un nuovo Statuto sociale che **integri e sostituisca il precedente**, nel rispetto della c.d. riforma degli "Enti del Terzo Settore" (ETS) prevista dal D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre precisa che l'Associazione dal 9 giugno 2009 protocollo 13209

Estremi registrazione:
Reg.to a Pescara
Serie: 1T Numero:
9739 del
06/11/2020
pag

è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 luglio 2003, n. 266, art.3, comma 2, sussistendo tutt'ora i requisiti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e precisamente:

- che l'organizzazione ha la natura giuridica di associazione;
- che l'Atto Costitutivo e lo Statuto, redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista dal decreto legislativo n.460/97, è stato elaborato nella forma di atto pubblico;
- che nello statuto sono previsti espressamente tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ;
- che l'Associazione svolge l'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria , corrispondente al numero 1 tra quelle previste dall'art. 10. comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997.
- In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall'art.104, comma 2, del codice citato e dalla medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.
- L'Associazione Ribisco è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della legge 266/91 e della Legge Regionale n. 37/93 al n. DA5/99 in data 20 ottobre 2009 (Protocollo n. 1170/DA5 del 26/10/2009).
- L'Associazione Ribisco è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Pescara - U.T.G. in data 6 maggio 2014 protocollo 20662/14.

Invita, pertanto, l'assemblea a deliberare.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità, come constatato dal Presidente

delibera

- l'adozione di un nuovo Statuto sociale che **integri e sostituisca il precedente**, nel rispetto della riforma degli "Enti del Terzo Settore" (ETS) prevista dal D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, modificando conseguentemente la denominazione nel modo seguente:

Associazione "Ribisco"

Organizzazione di Volontariato

Si allega al presente atto sotto la lettera "**B**" il nuovo testo dello Statuto, omissane la lettura per espressa richiesta di parte.

Inoltre il Presidente riferisce ai presenti che si rende necessaria l'iscrizione della medesima Associazione al RUNTS in qualità di Organizzazione di Volontariato. (con conseguente cancellazione dal Registro delle persone giuridiche c/o la Prefettura di Pescara)

Il patrimonio attuale dell'ASSOCIAZIONE è superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), come si evince dal bilancio-stato patrimoniale e conto economico, approvato in data odierna, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "**C**".

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciannove e minuti quarantaquattro del predetto giorno.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione.

Ai fini della voltura presso il pubblico registro automobilistico, il comparente dichiara che sono di compendio della Fondazione i seguenti automezzi:

TIPO: SMART FORTWO CABRIO

TARGA: CV663CV

TELAIO: WME4504321J156715

TIPO: FIATO DOBLO'

TARGA: EA483KY

TELAIO: ZFA26300009111447

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente che da me interpellato lo approva.

E' stato dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed occupa pagine cinque e fin qui della sesta di due fogli, viene sottoscritto e firmato a margine del foglio intermedio alle ore diciannove e minuti quarantacinque ed è scritto per poche aggiunte di mio pugno.

Firmato in originale in calce a margine del foglio intermedio:

Mario Di Giulio - Michele D'Ambrosio notaio

	ALLEGATO “B” Racc. 6698	
	STATUTO	
	Associazione “ Ribisco “	
	Organizzazione di Volontariato	
	(Legge 7 dicembre 2000 n. 383- Dlg.vo 460 del 4 dicembre 1997 - Dlg.vo	
	117 del 3 luglio 2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017)	
	Articolo 1 - Costituzione e Denominazione	
	Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a	
	quanto previsto dal Codice Civile è costituita, con sede legale nel Comune	
	di Tocco da Casauria (Pe) l'Organizzazione di Volontariato denominata As-	
	sociazione “Ribisco” operante nei settori socio-sanitario, sociale, educativo,	
	culturale, della ricerca scientifica e di protezione civile. Il sodalizio si confor-	
	ma alle norme del Codice del Terzo Settore e successive disposizioni inte-	
	grative e correttive. L'Associazione potrà utilizzare, nella denominazione e	
	in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locu-	
	zione "O.d.V.". In concomitanza dell'operatività del RUNTS (Registro Unico	
	del Terzo Settore) la denominazione dell'Associazione potrà contenere an-	
	che l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS ai sensi	
	dell'art.12 del Dlg.vo 117/2017.	
	Articolo 2 - Sede	
	L'Associazione ha sede in Tocco da Casauria (Pe) via Tiburtina Valeria	
	Km. 192 e sede secondaria in Pescara Corso Vittorio Emanuele II n. 346.	
	L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede e degli uffici sempre	
	nel territorio del Comune di Tocco da Casauria (Pe). Inoltre, è prevista la	
	possibilità di creare sezioni in ogni luogo.	

	Articolo 3 - Durata e carattere dell'Associazione	
	L'Associazione ha durata illimitata, ha carattere democratico e volontario,	
	non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, ed è costituita con finalità e-	
	esclusivamente di solidarietà sociale, umanitarie, scientifiche, culturali e di	
	protezione civile.	
	Articolo 4 - Scopi dell'Associazione	
	L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volon-	
	tario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solida-	
	rietà e pluralismo. L'Associazione è una libera aggregazione di persone che	
	esercita l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale relative al-	
	lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza	
	scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste	
	dall'art. 5 del Dlgs.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017 a favore	
	degli associati e di terzi, perseguendo l'attività, in attesa della piena operati-	
	vità della riforma del terzo settore, quale onlus iscritta all'anagrafe unica in	
	data 7 dicembre 2016 protocollo 20341, ai sensi dell'articolo 10 del decreto	
	legislativo n. 460 del 1997 qui di seguito riportata mediante i corrispondenti	
	numeri della norma:	
	1-assistenza sociale e socio-sanitaria;	
	Il sodalizio si conforma alle norme del Codice del Terzo Settore e successi-	
	ve disposizioni integrative e correttive. L'Associazione potrà utilizzare, nella	
	denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al	
	pubblico, la locuzione "O.d.V." I	
	L'Associazione ai sensi dell'art. 5 del Dlgs.vo 117 del 3 -07-2017 G.U. n. 179	
	del 3-08-2017 intende operare nei seguenti settori di attività generale defini-	

	ti dalle seguenti lettere individuate dalla norma:	
	interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8	
	novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio	
	dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del	
	6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività cultura-	
	li di interesse sociale con finalità educativa;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del	
	22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di ca-	
	rattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,	
	culturali, formativi o lavorativi;	
	s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141,	
	e successive modificazioni;	
	t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successi-	
	ve modificazioni.	
	Potrà svolgere, secondo criteri e limiti che saranno definiti dal Ministero del	
	Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e	
	delle Finanze, le attività secondarie e strumentali diverse da quelle generali	
	elencate dall'art. 5 e previste dall'art. 6 del Dl.g.vo 117 del 3 -07-2017 G.U.	

	n. 179 del 3-08-2017.	
	Nello specifico l'Associazione per lo svolgimento delle attività di interesse	
	generale indicate e per meglio descrivere le caratteristiche delle attività isti-	
	tuzionali, secondarie e strumentali, informa che le attività sono svolte da	
	promotori, sostenitori, animatori, interlocutori, ed espletate per finalità civi-	
	che, solidaristiche e di utilità sociale e culturale di interesse generale. L'As-	
	sociazione opera, in particolare, nel settore delle attività socio-sanitaria e/o	
	educative, direttamente e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Pri-	
	vati in genere svolgendo le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:	
	Dare Risposte ai Bisogni della Collettività, nell'ambito della salvaguardia e	
	tutela della vita umana a favore delle popolazioni colpite da eventi sismici e	
	bellici, da catastrofi, da carestie attraverso azioni a sostegno di fami-	
	glie profughe, orfani, vedove, anziani e bisognosi in genere, attraverso rac-	
	colta di denaro, raccolta generi di prima necessità, medicinali, vestiario, or-	
	ganizzazione campi di accoglienza profughi, opere di ricostruzione e realiz-	
	zazione infrastrutture che assicurino condizioni di vita dignitose, contributo	
	alla formazione culturale e professionale, formazione di gruppi di lavoro per	
	lo sviluppo socio-economico nelle aree di intervento, organizzazione di cen-	
	tri per la formazione professionale, creazione di cantieri scuola-lavoro, pro-	
	gramma per l'eliminazione dell'analfabetismo, assistenza socio sanitaria e	
	servizio di pronto intervento.	
	L'Associazione promuove l'assistenza domiciliare: sanitaria e di collabora-	
	zione familiare, il trasporto di malati e disabili con mezzi appositamente at-	
	trezzati, ogni altro servizio ausiliario alle attività di assistenza sanitaria e do-	
	miliare.	

	L'Associazione può gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o	
	per conto terzi:	
	-attività terapeutico-riabilitative a carattere socio-sanitario, assistenza socia-	
	le e psicopedagogica a domicilio oppure in centri di servizio appositamente	
	allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	-centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzato al miglio-	
	ramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, a	
	cultura ed il turismo sociale;	
	-attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favo-	
	re delle persone svantaggiate;	
	-attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui o-	
	pera al fine di renderle più consapevoli e disponibili all' attenzione ed	
	all'accoglienza delle persone emarginate.	
	L'Associazione potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o	
	Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento del-	
	le attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le prov-	
	viste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o orga-	
	nismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	Inoltre l'Associazione faciliterà gli scambi d'informazione scientifica e potrà	
	patrocinare e/o organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collabora-	
	zione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante di-	
	vulgazione delle conoscenze di rilevanza scientifica; collaborerà con gli or-	
	gani legislativi e di governo, statali e regionali, e con gli altri enti locali per la	
	corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e pro-	
	grammi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra,	

	opera di persuasione e stimolo.	
	L'Associazione collaborerà con le autorità e con le istituzioni pubbliche e pri-	
	vate competenti nell'organizzazione e nel miglioramento dei servizi utili alla	
	collettività. Ai fini predetti l'Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di	
	cui potrà disporre in proprio ovvero convenzionandosi con enti pubblici e	
	con privati. Le dette attività potranno essere gestite in proprio o per conto al-	
	trui e anche tramite terzi. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività di-	
	verse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse diretta-	
	mente connesse.	
	Nell'ambito degli scopi istituzionali l'Associazione potrà svolgere le proprie	
	attività autonomamente o in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, an-	
	che mediante partecipazione a società miste, fermo restando il persegui-	
	mento dei fini di solidarietà sociale e di assenza di lucro.	
	L'Associazione per il raggiungimento dei suoi intenti promuoverà la raccolta	
	diretta o indiretta di fondi da erogare unitamente alle rendite derivanti dalla	
	gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindica-	
	te finalità.	
	L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo	
	Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate	
	purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e li-	
	miti definiti con apposito Decreto ministeriale.	
	L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la	
	richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva -	
	al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei	
	principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e	

	con il pubblico.	
	L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione	
	del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumen-	
	to utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collabora-	
	zione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzio-	
	ni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.	
	Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, l'associazione si avvale preva-	
	lentemente delle prestazioni dei volontari associati.	
	DIVIETI E OBBLIGHI	
	- E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad ecce-	
	zione di quelle ad esse direttamente connesse;	
	- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di ge-	
	stione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione,	
	a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge	
	o siano effettuate a favore di altre organizzazioni no-profit che per legge,	
	statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;	
	- L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione,	
	in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni	
	non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo	
	di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,	
	n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;	
	- L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione	
	nelle attività istituzionali statutariamente previste;	
	- L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;	
	- L'Associazione ha l'obbligo di osservare disciplina uniforme del rapporto	

	associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rap-	
	porto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della parteci-	
	pazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti	
	maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello sta-	
	tuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. A tal proposito l'asso-	
	ciazione predisporrà regolamenti interni ispirati a principi di democrazia e di	
	uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di elettività delle cariche associa-	
	tive.	
	L'Associazione si avvarrà in modo prevalente delle prestazioni dei volontari	
	associati.	
	Articolo 5 - Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, en-	
	trate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statu-	
	taria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:	
	1. quote associative;	
	2. contributi pubblici e privati;	
	3. donazioni e lasciti testamentari;	
	4. beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;	
	5. rendite patrimoniali;	
	6. raccolte fondi di cui all'art. 7 del Dlgs.vo 117/2017;	
	7. proventi di attività secondarie e strumentali di cui all'art.6 del Dlgs.vo 117	
	del 3 luglio 2017;	
	8.contributi degli associati annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'As-	

	sociazione;	
	9. contributi dei Sostenitori;	
	10. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, desti-	
	nati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'in-	
	cremento del patrimonio;	
	11. eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti all'attività di gestione, di	
	promozione culturale e di qualsiasi altra attività posta in essere dalla Asso-	
	ciazione;	
	12. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, desti-	
	nati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'in-	
	cremento del patrimonio;	
	13. fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a	
	norma di legge.	
	L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avan-	
	zi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi so-	
	ciali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento indivi-	
	duale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiega-	
	ti esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad	
	esse direttamente connesse. L'Associazione può esercitare attività di rac-	
	colta pubblica di fondi, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, attraverso la ri-	
	chiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al	
	fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto	
	dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori	
	e con il pubblico. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di eserci-	

	zio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi	
	eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibi-	
	lizzazione, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e	
	separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparen-	
	te le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.	
	Articolo 6 - Categorie degli associati- diritti e doveri	
	Possono essere associati dell'Associazione:	
	- non meno di 7 persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione	
	di ammissione per sesso, razza, idea, religione o di condizione economica	
	e di diritti e titolarità di quote patrimoniali che, condividendone lo spirito e gli	
	ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle fina-	
	lità previste dal presente Statuto;	
	- almeno 3 organizzazioni di volontariato;	
	- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro	
	numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volon-	
	tariato aderenti.	
	Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effet-	
	tività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa	
	non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al reces-	
	so.	
	Gli associati si distinguono in:	
	- Fondatori - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che hanno fondato	
	l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.	
	- Ordinari - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che condividono le fi-	
	nalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli	

	scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.	
	- Sostenitori - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che condividono le	
	finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuta-	
	ri mediante contributi e sostegno economico, con diritto a partecipare alle	
	riunioni assembleari senza diritto di voto.	
	- Onorari - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche alle quali l'Associazio-	
	ne deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordi-	
	naria dei soci su proposta dell'Organo Direttivo. Gli associati con qualifica	
	di onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo	
	di tutti i diritti degli altri tipi di associati. Gli associati onorari possono parteci-	
	pare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.	
	Non è possibile prevedere alcuna altra differenza di trattamento fra gli asso-	
	ciati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.	
	Articolo 7 – Requisiti degli associati. Criteri di ammissione ed esclusione dei soci	
	Sono associati effettivi individuali coloro che abbiano interesse alle attività	
	dell'associazione sulle discipline previste dallo statuto. L'ammissione all'As-	
	sociazione è deliberata dall'Assemblea su parere favorevole del Consiglio	
	Direttivo, secondo procedure e requisiti stabiliti dal regolamento interno.	
	La deliberazione di ammissione è comunicata all'associato e annotata sul li-	
	bro degli associati.	
	La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volon-	
	tarie, decesso, interdizione o inabilitazione, espulsione e decesso. Le dimis-	
	sioni da associato devono essere presentate per iscritto all'Organo Diretti-	
	vo.	

	L'espulsione è prevista:	
	- quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e	
	di eventuali regolamenti;	
	- quando l'associato si renda moroso nel pagamento della quota associati-	
	va;	
	- quando l'associato ponga in essere comportamenti che provocano danni	
	materiali all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi,	
	valori e finalità associative;	
	- quando l'associato manchi di partecipare senza motivo alle assemblee de-	
	gli associati, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento delle as-	
	semblee.	
	Le controversie relative dovranno essere segnalate e motivate al Collegio	
	dei Probiviri(se nominato) che provvederà a convocare gli interessati e a di-	
	rimere le dispute, se possibile, bonariamente secondo le procedure definite	
	dal regolamento interno dell'Associazione se approvato dall'Assemblea. La	
	perdita per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla resti-	
	tuzione di quanto versato all'Associazione. In ogni caso le controversie sa-	
	ranno risolte secondo quanto previsto dalla legge.	
	Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito	
	associativo.	
	Articolo 8 – Diritti e doveri degli associati	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi (se maggioren-	
	ni);	
	- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione	

	dell'Associazione;	
	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione	
	dei bilanci;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di co-	
	municazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque	
	tecnologicamente avanzati;	
	- frequentare le sedi dell'associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazio-	
	ne;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;	
	- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;	
	Gli associati hanno l'obbligo di:	
	- svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e	
	gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e delibera-	
	zioni legalmente adottate dagli organi associativi;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento	
	e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Di-	
	rettivo.	
	Articolo 9 - Volontari	
	I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite	
	dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, met-	
	tendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività	
	deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lu-	

	cro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei	
	volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata alle condizio-	
	ni preventivamente stabilite dall'Organo Direttivo. Le spese sostenute dai	
	Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17	
	del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di Volontario è in-	
	compatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonoo	
	mo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	Articolo 10 - Lavoratori	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle presta-	
	zioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo	
	quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse	
	generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero	
	dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del nu-	
	mero dei volontari o al 5% del numero degli associati. Nel rispetto di quanto	
	stabilito dall'art. 16 del Dlgs. n. 117/2017 la differenza retributiva tra lavorato-	
	ri dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto calcolato sulla base	
	della retribuzione annua lorda.	
	Articolo 11 - Organi dell'Associazione	
	Gli organi dell'Associazione sono:	
	a) l'Assemblea degli Associati;	
	b) l'Organo Direttivo;	
	c) il Presidente e Vice Presidente;	
	f) il Segretario(se nominato);	

	g) il Tesoriere (se nominato);	
	h) il Comitato Scientifico (se nominato);	
	i) l'Organo di controllo (se nominato);	
	l) il Collegio dei Probiviri (se nominato).	
	Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata quadriennale.	
	Articolo 12 – Assemblee	
	L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.	
	Hanno diritto di voto gli associati ordinari che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.	
	La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione alternativamente mediante avviso affisso nella sede associativa, email, lettera. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.	
	Possono intervenire all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro asso-	

	ciato.	
	Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati se	
	l'Associazione ha un numero di associati inferiore a 500 e di 5 associati se	
	supera la quota di 499 associati.	
	Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più	
	voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti,	
	in applicazione dell'art. 24 comma 2 del Dlg.vo. 117/2017.	
	Si applicano gli artt. 2372 e 2373 C.C. in quanto compatibili.	
	Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per al-	
	zata di mano, per appello nominale o con voto segreto.	
	All'Assemblea spettano i seguenti compiti:	
	IN SEDE ORDINARIA:	
	1. approvare i bilanci secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlg.vo.	
	117/2017.;	
	2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;	
	3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisio-	
	ne legale dei conti;	
	4. eleggere i componenti dell'Organo di controllo;	
	5. eleggere i consiglieri, fra i quali verrà designato dal Consiglio Direttivo il	
	Presidente con modalità definite in apposito regolamento interno;	
	6. stabilire le linee programmatiche delle attività dell'associazione;	
	7. approvare la relazione sull'attività dell'associazione presentata dal Consi-	
	glio Direttivo;	
	8. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annua;	
	9. approvare le eventuali modifiche di Statuto proposte dal Consiglio Diretti-	

	vo o da almeno un terzo dei suoi membri;	
	10. ratificare le decisioni adottate d'urgenza dal Consiglio Direttivo;	
	11. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;	
	12. approvare regolamenti interni e le loro variazioni;	
	13. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.	
	IN SEDE STRAORDINARIA:	
	1. deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;	
	2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Direttivo o in sua assenza dal Vice-Presidente che nominano fra gli associati un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.	
	L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente in carica il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno	

	due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei	
	presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione	
	del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associa-	
	ti. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel	
	libro dei verbali delle Assemblee degli associati e pubblicizzate agli associa-	
	ti dall'Organo Direttivo con esposizione degli atti nella sede dell'Associazione	
	e/o trasmissione per posta/email. L'Assemblea è convocata dal Consi-	
	glio Direttivo, che ne fissa la sede e l'ordine del giorno.	
	La convocazione deve essere comunicata a tutti gli associati per iscritto	
	con lettera semplice, oppure con posta elettronica certificata oppure con	
	semplice posta elettronica, oppure affissa alla bacheca dell'Associazione,	
	con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.	
	L'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti dell'Organo Diret-	
	tivo è convocata ai sensi dello Statuto dal Presidente in carica almeno 60	
	giorni prima della data stabilita per le elezioni. La riunione si tiene presso la	
	sede legale della Associazione o presso altra sede stabilita dal Consiglio Di-	
	rettivo. Ferme restando le modalità e i termini di convocazione ai sensi del-	
	lo Statuto, ulteriore comunicazione ufficiale della convocazione viene affis-	
	sa nella bacheca dell'Associazione e/o pubblicata sulla home page del sito	
	della associazione.	
	L'Assemblea degli associati delibera validamente a maggioranza, in prima	
	convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la maggioran-	
	za degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli	
	associati presenti o rappresentanti.	
	È ammessa la delega scritta dall'associato a farsi rappresentare da un altro	

	associato. Ciascun associato non può avere più di tre deleghe. Per essere	
	valide, tali deleghe devono corrispondere ad altrettanti associati in regola	
	con il pagamento della quota associativa.	
	E' consentito l'intervento in assemblea, qualora se ne ravvisi la necessità,	
	mediante mezzi di telecomunicazione che può riguardare una frazione o la	
	totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, fermo re-	
	stando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il	
	Segretario verbalizzante o il Notaio, unitamente alla o alle persone indicate	
	dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona,	
	sempre che tale incarico non venga affidato al Segretario verbalizzante o al	
	Notaio. E' consentito lo svolgimento della riunione assembleare con l'inter-	
	vento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione au-	
	dio-video conferenza, potendosi in tal caso redigere successivamente il ver-	
	bale assembleare, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, op-	
	pure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubbli-	
	ca. Se l'Assemblea per motivi emergenziali si dovesse svolgere con tutti i	
	partecipanti in audio video conferenza, risulta irrilevante nell'avviso di con-	
	vocazione, indicare il luogo di convocazione.	
	Articolo 13- Organo Direttivo e rappresentanza legale	
	L'Organo Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è	
	eletto dall'Assemblea ogni 4 anni. Per organo direttivo si intende un consi-	
	glio direttivo formato da 2 o più componenti, oppure l'insieme di amministra-	
	tori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.	
	I componenti dell'Organo Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associa-	
	te ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile ri-	

	guardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	I componenti dell'Organo Direttivo sono rieleggibili e possono essere revo-	
	cati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezio-	
	ne del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il pri-	
	mo dei non eletti. L'Organo Direttivo decade per dimissioni contemporanee	
	della metà più uno dei suoi componenti.	
	L'Organo Direttivo nomina al proprio interno il Presidente quale rappresen-	
	tante legale dell'Associazione, e il Vice Presidente, che sostituisce il Presi-	
	dente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'e-	
	sercizio delle sue funzioni. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo Di-	
	rettivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per e-	
	ventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioran-	
	za dei presenti.	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed	
	in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti	
	che la impegnano verso l'esterno. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'Organo Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ra-	
	tifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente	
	successiva che egli dovrà contestualmente convocare.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertan-	
	to le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscrit-	
	te nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i ter-	
	zi ne erano a conoscenza. L'Organo Direttivo è dotato dei più ampi poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli	
	atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Può attribuire	

	ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o catego-	
	rie di atti in nome e per conto dell'Associazione. L'Organo direttivo predispo-	
	ne per sottoporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno dei	
	soci dell'Associazione e altri regolamenti ritenuti necessari, le modalità di at-	
	tuazione del presente statuto e le eventuali modifiche dello stesso; valgono	
	le disposizioni dei Regolamenti in ordine alla deontologia, alle procedure di-	
	sciplinari e in merito alla radiazione dei soci ordinari, sostenitori e onorari.	
	In particolare sono compiti dell'Organo Direttivo:	
	- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approva-	
	te dall'Assemblea;	
	- predisporre i bilanci secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlg.vo.	
	117/2017 e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al	
	raggiungimento delle soglie di legge;	
	- nominare Presidente e Vicepresidente;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la pro-	
	grammazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associa-	
	zione o ad essa affidati;	
	- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti	
	all'Assemblea degli associati;	
	L'Organo Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno. Le convocazioni deb-	

	bono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni pri-	
	ma della data della riunione da parte del legale rappresentante. Tale avviso	
	deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.	
	Le riunioni dell'Organo Direttivo sono in unica convocazione.	
	L'Organo Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioran-	
	za dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta	
	dei presenti.	
	I verbali di ogni adunanza dell'Organo Direttivo, redatti a cura di un Segreta-	
	rio e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono in-	
	seriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Direttivo, te-	
	nuto a cura dello stesso organo.	
	Tutti i componenti dell'Organo Direttivo della Associazione durano in carica	
	quattro anni. L'Organo Direttivo può nominare all'unanimità uno o più Presi-	
	denti Onorari scelti tra gli associati o cultori della materia che si sono parti-	
	colarmente distinti nella conduzione dell'Associazione, nella promozione	
	delle discipline che rientrino nei campi di interesse sociale e scientifico	
	dell'Associazione stessa. I Presidenti Onorari possono partecipare, dietro	
	convocazione e senza diritto di voto ai lavori dell'Organo Direttivo.	
	Qualora se ne ravvisi la necessità, sono consentite adunanze dell'Organo	
	Direttivo, mediante mezzi di telecomunicazione con partecipazione a distan-	
	za di alcuni o della totalità dei partecipanti alla riunione, potendosi in tal ca-	
	so redigere successivamente il verbale, con la sottoscrizione del Presidente	
	e del Segretario. Se l'Organo Direttivo per motivi emergenziali si dovesse	
	svolgere con tutti i partecipanti in audio video conferenza, risulta irrilevante	
	nell'avviso di convocazione, indicare il luogo di convocazione. Con riferi-	

	mento al principio dell'autonomia degli Enti del Terzo Settore, al ricorrere di	
	particolari condizioni in linea con la natura dell'associazione e i rapporti cor-	
	renti tra gli organi sociali, è possibile dotarsi di un organo direttivo a compo-	
	sizione monocratica. Ai componenti dell'Organo Direttivo, non può essere	
	attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente so-	
	stenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della	
	funzione.	
	Articolo 14 - Presidente e Vice Presidente	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione con tutti i pote-	
	ri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa. Gli atti di straordinaria	
	amministrazione sono di competenza dell' Organo Direttivo il quale può de-	
	legare il Presidente e/o il Vice-Presidente per l'esecuzione degli atti dal me-	
	desimo deliberati.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Organo Direttivo e gli altri organismi della	
	Associazione.	
	Il Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni dall' Organo Direttivo e	
	altri organismi della Associazione e provvede ai rapporti con gli enti, le auto-	
	rità e le pubbliche amministrazioni. Il Presidente firma gli atti e quanto occor-	
	ra per l'esplicazione di tutti gli atti e affari che vengono deliberati; sorveglia	
	il buon andamento amministrativo della Associazione, cura l'osservanza del-	
	lo statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in	
	caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica	
	dell'Organo Direttivo.	
	In casi di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vi-	
	ce-Presidente.	

	Articolo 15 - Segretario	
	Se nominato, il Segretario coadiuva il Presidente in carica nell'organizza-	
	zione delle attività dell'Associazione, provvede a redigere i verbali delle riu-	
	nioni del Consiglio Direttivo e, d'intesa con il Presidente, a sottoporli alla	
	sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinari	
	con gli associati ed informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Di-	
	rettivo sulle questioni di maggior rilievo. È il consegnatario dell'archivio dei	
	documenti societari e tiene l'elenco aggiornato degli associati. Il Segretario	
	viene eletto dall'Organo Direttivo tra i propri componenti.	
	Articolo 16 – Tesoriere	
	Se nominato, il Tesoriere amministra il patrimonio dell'Associazione e pre-	
	para i bilanci, che sottopone all'esame dell'Organo Direttivo. Il Tesoriere vie-	
	ne eletto dall'Organo Direttivo tra i propri componenti.	
	Articolo 17 - Il Comitato Scientifico	
	Se nominato, è' eletto, anche fra non associati, e si compone di tre membri,	
	affianca l'Organo Direttivo nel promuovere le attività sociali e scientifiche	
	concordandone l'organizzazione e lo svolgimento. Il Comitato Scientifico ha	
	l'obbligo di verificare e controllare la qualità delle attività svolte.	
	Articolo 18 - Organo di Controllo	
	L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requi-	
	siti previsti dalla Legge e quando l'Assemblea degli Associati ne ravvisa la	
	necessità/opportunità. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applli-	
	ca l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di sog-	
	getti di cui al comma 2, dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo	
	collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	

	componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello	
	statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con rife-	
	rimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualo-	
	ra applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare i-	
	noltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 31 del D. lgs	
	117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è co-	
	stituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo	
	esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale e in qualsiasi momento possono procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, possono	
	chiedere all'Organo Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali	
	o su determinati affari. L'Organo di controllo può assistere alle riunioni	
	dell'Organo Direttivo. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo conta-	
	bile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nomi-	
	nare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito registro. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può esse-	
	re riconfermato.	
	Articolo 19- Il Collegio dei Probiviri	
	E' composto da tre membri anche non soci, è se nominato dall'assemblea,	
	dura in carica un quadriennio ed è rinnovabile di quadriennio in quadrien-	
	nio; ha il compito di dirimere eventuali controversie tra i soci e fra questi e	
	l'Associazione secondo le procedure stabilite dal regolamento interno.	
	Articolo 20 - Libri Sociali	
	L'Associazione deve tenere i seguenti libri:	

	- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo Direttivo;	
	- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale	
	tenuto a cura dell'Organo Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono es-	
	sere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Or-	
	gano Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Direttivo, tenuto a	
	cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Direttivo, tenuto a	
	cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi asso-	
	ciativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa ri-	
	chiesta scritta al Legale rappresentante dell'Associazione che potrà autoriz-	
	zare la consultazione diretta e l'eventuale domanda di copie o estratti a pro-	
	prie spese.	
	I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico.	
	Articolo 21 - Bilancio e Utili	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro	
	centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presiden-	
	te dell'Organo Direttivo il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assem-	
	blea e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore se-	
	condo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlg.vo.. 117/2017. Tuttavia si di-	
	spongono un maggior termine di approvazione del bilancio, comunque non su-	
	periore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono parti-	

	colari esigenze. L'associazione al ricorrere delle condizioni stabilite dalla	
	legge deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito in-	
	ternet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo at-	
	tribuiti ai componenti dell'Organo Direttivo e dall'Organo di controllo se no-	
	minato per legge o facoltà, ai dirigenti e agli associati. L'associazione al ri-	
	correre delle condizioni stabilite dalla legge deve redigere il bilancio sociale	
	unitamente alla relativa informativa sociale, depositarlo presso il Registro u-	
	nico del terzo settore e pubblicarlo nel proprio sito internet. E' fatto divieto	
	di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fon-	
	di, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano	
	imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato	
	ad incremento del patrimonio per la promozione e lo sviluppo delle attività i-	
	stituzionali.	
	Articolo 22 - Decadenza carica sociale	
	Ove un associato effettivo eletto ad una carica sociale decada dall'Associa-	
	zione viene sostituito dal socio effettivo che, nella graduatoria delle elezioni	
	per la stessa carica, abbia avuto il maggior numero dei voti tra i non eletti.	
	Articolo 23 - Requisiti di onorabilità e conflitto d'interesse.	
	I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito	
	sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Asso-	
	ciatione.	
	Devono inoltre dichiarare o regolare eventuali conflitti d'interesse tramite ap-	
	posita dichiarazione ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 2-2-2017 Rep. Atti	
	N14/CSR e della Determinazione A.N.A.C. del 3 agosto 2016, n. 831 "De-	
	terminazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione	

	2016".	
	Articolo 24 - Decadenza per inadempienze ed obblighi.	
	Ogni associato, o componente degli organi sociali, o qualsiasi componente	
	di incarichi elettivi o nominativi può decadere dall'incarico stesso nel caso	
	commetta gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o	
	per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggia-	
	no l'Associazione e gli associati.	
	Decade, inoltre, dalla qualità di associato chi:	
	a) presenti comunicazione scritta di dimissioni;	
	b) ometta di pagare per due anni la quota associativa e non vi provveda do-	
	po comunicazione di sollecito;	
	c) non possenga più i requisiti per i quali è stata accettata la relativa doman-	
	da di ammissione;	
	Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'Orga-	
	no Direttivo, specificandone le motivazioni.	
	L'associato decaduto per morosità può chiedere la re-iscrizione, condiziona-	
	ta al pagamento delle quote maturate non pagate, sino ad un importo mas-	
	simo di due annualità.	
	La decadenza avviene per delibera dell'Organo Direttivo, sentito il parere	
	del Collegio dei Probiviri.	
	Nel caso il posto resosi vacante fosse di tipo elettivo, subentrerà nella cari-	
	ca il primo dei non eletti che resta in carica fino al termine del mandato del	
	soggetto che sostituisce.	
	L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'Assemblea che	
	per gravi motivi.	

Articolo 26 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro Fondatori e Sostenitori, da o contro i componenti dell'Organo Direttivo, da o contro i componenti dell'Organo di controllo (se nominati), da o contro i Liquidatori, in cui sia comunque parte l'Associazione o un suo associato o un membro di un suo Organo, dovranno essere oggetto di un tentativo di Mediazione da attuarsi mediante l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. Ogni controversia non risolta mediante Mediazione, ai sensi del comma precedente, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, 2 (due) dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando anche il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irri-
tuale.

Articolo 27– Estinzione o Scioglimento

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea

	Straordinaria degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale no-	
	minerà anche i liquidatori scelti anche fra i non associati. Le deliberazioni	
	prese obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti, astenuti.	
	Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazio-	
	ni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo	
	ai sensi dell'art.9 del Dlgsvo 117/2017 dell'Ufficio del Registro Unico Nazio-	
	nale del Terzo Settore o altro Organismo competente eventualmente previ-	
	sto dalla normativa vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla leg-	
	ge, ad altri Enti del Terzo settore o ad Associazioni che perseguano la pro-	
	mozione e lo sviluppo dell'attività sociale e socio-sanitaria, sportiva, cultura-	
	le ed artistica, e comunque per finalità di utilità sociale, o in mancanza, alla	
	Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso dall'Ufficio Statale del RUNTS	
	(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro 30 giorni dalla data di ri-	
	cezione della richiesta che l'associazione sarà tenuta a inoltrare al predetto	
	Ufficio con raccomandata con ricevuta di ritorno o secondo le disposizioni	
	previste dal Dlgsvo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende re-	
	so positivamente (silenzio assenso). Gli atti di devoluzione del patrimonio	
	residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.	
	Articolo 28 - Clausola di salvaguardia	
	In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fi-	
	ne di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del	
	Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorre-	
	ranno dal termine previsto dall'art.104, comma 2, del codice citato e dalla	
	medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompat-	
	tibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.	

